



CAPITOLATO D'ONERI
PER LA COPERTURA DEL RISCHIO

**RESPONSABILITA' CIVILE DANNI MATERIALI
(RCT-RCO)**

PEDEMONTANA SOCIALE



|-----|
CIG

redatto dallo
Studio Garulli s.r.l.
INSURANCE BROKER

Parma, settembre 2013

MD07-PO701

SCHEDA DI POLIZZA

Contraente/Assicurato Pedemontana Sociale

Azienda Speciale costituita ex art. 114 Legge 267/2000

Piazza Fraternità 4 – 43044 Collecchio PR

CF 02468280348

Descrizione rischio

La presente assicurazione è operante – *nei limiti dei massimali pattuiti* – per i rischi della responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente nonché per tutte le attività da questi esercitate per effetto di leggi, regolamenti o delibere, e comunque attribuite o demandate o consentite dall'ordinamento giuridico, svolte in qualsiasi forma e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La garanzia è quindi operante per tutte le attività che possono essere svolte anche partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/sub appaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere e comunque attribuite/demandate/consentite dall'ordinamento giuridico, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro degli Assicurati salve le esclusioni espressamente menzionate.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali attribuite/demandate/consentite dall'ordinamento giuridico all'Ente, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Massimale assicurato: sezione RCT

€ 5.000.000,00

 unico
sezione RCO

€ 5.000.000,00

 unico

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie RCT/RCO, la **massima esposizione** della Società non potrà essere superiore ad **€ 5.000.000,00**

Durata contrattuale

anni	rateazione	effetto ore 24.00	scadenza ore 24.00
3	annuale	31.12.2013	31.12.2016

Franchigie / scoperti Come indicato nel prospetto in calce al presente capitolato

Parametri di calcolo premio

retribuzioni	Tasso lordo promille	Premio annuo lordo
€ 1.900.000,00	€	€

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, s'intendono:

- Assicurazione:** il contratto di assicurazione;
- Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;
- Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione;
- Dipendente:** qualsiasi persona, che abbia con la Pubblica Amministrazione, sia alle dirette dipendenze dell'Ente di Appartenenza o no, un rapporto di servizio o un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'Ente.
- Assicurato:** la persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione, e pertanto l'Ente Contraente denominato PEDEMONTANA SOCIALE che stipula in nome proprio nonché per conto delle persone fisiche e giuridiche sotto indicate a titolo esemplificativo e non limitativo:
- Il rappresentante legale degli assicurati, nonché le persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari, gli Amministratori, i Dirigenti e i dipendenti tutti, anche se affetti da deficit psico-fisici, i prestatori d'opera autonomi non costituiti in società organizzata di mezzi e personale, i prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (lavoro interinale), i collaboratori in forma coordinata e continuativa (parasubordinati), i lavoratori / prestatori d'opera assunti secondo gli schemi di cui alla Legge 14.02.2003 nr. 30 e D.Lgs 10.09.2003 nr. 276 e successive modifiche ed integrazioni, i lavoratori in regime di L.S.U. lavoratori socialmente utili (disoccupati di lunga durata, lavoratori cassaintegrati, lavoratori in mobilità), i disabili in formazione lavoro, ed ogni persona fisica dipendente o non dal Contraente/Assicurato di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, per danni cagionati e/o subiti nello svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni e/o appartenenza all'Ente assicurato;
 - tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche), compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo: gli insegnanti, i medici, il personale sanitario, i volontari, gli obiettori di coscienza, i partecipanti a corsi di formazione, di istruzione ed ai meeting, ingeneri, architetti, i partecipanti all'attività di ricerca geologica, speleologica, ecologica e botanica, gli addetti ai servizi di vigilanza e simili, quando agiscono nell'ambito o per conto degli assicurati;
 - gli organismi e le associazioni create da o per il personale dipendente che esplicano attività per conto del Contraente/Assicurato;
 - gli Enti gestori di strutture convenzionate o formate dal Contraente stesso per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali, assistenziali, economiche ;

■ i minori in affido al Contraente e/o Comuni Soci dello stesso (ex.L.184/1984 e L.149/2001 e s.m.i.), nonché la responsabilità derivante ai membri delle famiglie affidatarie.

- Attività:** quella svolta in qualità di Azienda Speciale per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
- Ente:** Pedemontana Sociale, Contraente della polizza;
- Società:** l'impresa assicuratrice;
- Broker:** il mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto cioè lo Studio Garulli Insurance Broker S.r.l.
- Premio:** la somma dovuta alla Società;
- Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- Risarcimento:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- Cose:** sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- Franchigia:** l'importo prestabilito che, in caso di sinistro, l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo;
- Scoperto:** la percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;
- Subappaltatore:** la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori e la cui denominazione ha comunicato agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e assistenza;
- Retribuzioni lorde:** tutto quanto, al lordo di ogni trattenuta, i "prestatori di lavoro" ricevono a compenso dell'opera prestata e/o gli importi (esclusa IVA) pagati dall'Assicurato / Contraente a soggetti terzi quale corrispettivo per l'attività prestata dagli stessi. Sono quindi compresi i compensi / emolumenti versati dal Contraente Assicurato a:
- il personale obbligatoriamente assicurato presso l'INAIL e quello non INAIL effettivamente riceve, in denaro o in natura, al lordo di ogni trattenuta. Sono pertanto compresi i compensi complementari della retribuzione tabellare o di fatto: super minimi, scatti di anzianità, indennità di contingenza, maggiorazioni per lavoro straordinario, percentuali di servizio, provvigioni, gratifiche o premi di operosità o posizione, indennità varie corrisposte in via continuativa.
 - prestatori d'opera autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale;
 - prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (lavoratori interinali);

- collaboratori in forma coordinata e continuativa (lavoratori parasubordinati);
- quanto al lordo corrisposto da altri enti (come sussidi e compensi, retribuzioni) al personale in servizio presso il Contraente in qualità di lavoratori in regime di L.S.U.;
- lavoratori / prestatori d'opera assunti secondo gli schemi di cui alla Legge 14.02.2003 nr. 30 e D.Lgs 10.09.2003 nr. 276 e successive modifiche ed integrazioni.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 CC).

Art. 2 Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 CC).

Art. 3 Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 CC). I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4 Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 CC).

Art. 6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 CC) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 CC). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 CC).

Art. 8 Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 Proroga dell'Assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza, quest'ultima è prorogata per un anno.

Art. 10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 11 Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 12 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 13 Oggetto dell'Assicurazione

a) Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta.

E' altresì coperta la responsabilità personale di tutti i dipendenti (compreso il personale distaccato presso l'AUSL per l'espletamento di servizi delegati), compresi i lavoratori con deficit psicofisici, nonché di eventuali collaboratori dell'Assicurato non aventi alcun rapporto di dipendenza con lo stesso, ma della cui opera questi si avvalga per l'esercizio della propria attività.

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

b) Assicurazione della responsabilità Civile verso prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di Assicurazione I.N.A.I.L. (R.C.O.)

La società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli art.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e s.m. per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, nonché da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall'art. 5 del citato D. Lgs. 38/2000, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, compresi gli infortuni "in itinere";
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. del 30 giugno 1965 N. 1124 e s.m. e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e s.m. - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente. La presente garanzia viene prestata previa detrazione di una franchigia assoluta pari ad **€ 2.500,00**.

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo (lavoratori autonomi o costituiti in società organizzata o cooperativa ecc.), di cui alla Legge n. 196 del 24.06.1997 e s.m.i ed alle persone della cui opera, anche manuale, l'Assicurato si avvale in base al D.Lgs 276/2003 e s.m.i. e alla legge 30/2003 (c.d. Legge Biagi) e s.m.i, nonché ai lavoratori parasubordinati, interinali, collaboratori coordinati e continuativi, dipendenti a chiamata, altri prestatori d'opera utilizzati in base alla normativa vigente e addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione che si intendono ad ogni effetto equiparati ai dipendenti dell'Assicurato. In caso di esercizio dell'azione di rivalsa ex art. 1916 del c.c. da parte dell'INAIL o altro Istituto Assicurativo, Previdenziale, Ente, detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi. L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che l'assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. La validità dell'assicurazione non è pregiudicata da inesatte interpretazioni delle norme che regolano la Legge INAIL, che possano indurre il Contraente/Assicurato in posizione di irregolarità verso l'INAIL e/o, nel caso di prestatori d'opera non da lui direttamente dipendenti (es. interinali e simili), da irregolarità altrui di cui il Contraente/Assicurato non è a conoscenza.

c) Assicurazione della Responsabilità Civile per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L.

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) per lesioni subite in occasione di lavoro o di servizio dai dipendenti dell'Assicurato stesso non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, N.1124.

d) Assicurazione della Responsabilità Civile per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro non subordinati.

La società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) per lesioni subite in occasione di lavoro, di servizio o di partecipazioni all'attività assicurata dai prestatori di lavoro non subordinati ex art. 2 D.Lgs. 626/94.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'IN.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 14 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengano in tutti i Paesi del mondo.

Art. 15 Persone non considerate terzi

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati. Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art. 13 lettera b). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio. Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

Art. 16 Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ~~ad esondazione~~; a interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- e) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio;
- h) a cose altrui derivanti da un incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- i) a cose detenute a qualsiasi titolo e a cose comunque movimentate;
- l) a mezzi sotto carico e scarico o in sosta nell'ambito di tali operazioni;
- m) a cose nell'ambito di esecuzione di lavori;
- n) a condutture e impianti sotterranei;
- o) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli art. 1783/1784/1785 bis/1786 del C.C.
- p) alle cose trasportate sui mezzi sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di tali operazioni;
- q) da impiego di veicoli a motore condotti da persona non abilitata;

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- r) da detenzione o impiego di esplosivi;
- s) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- u) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- v) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici.

- w) contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- x) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme – BSE;
- y) derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, compresi quelli provocanti contaminazione biologica e/o chimica. Per atto di terrorismo si intende l'uso di violenza esercitato da una o più persone, in azione per conto proprio o su incarico o d'intesa con un'organizzazione o un governo, con l'intenzione di esercitare influenza sul governo locale o intimorire l'opinione pubblica o parte di essa. Per contaminazione si intende l'inquinamento, l'avvelenamento e l'uso mancato o limitato di beni a causa dell'impiego di sostanze chimiche e/o biologiche.

Art. 17 Regolazione del premio

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione dei parametri assunti a calcolo del premio indicati in scheda di polizza. Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria (quale il libro paga prescritto dall'art.20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Art. 18 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando dove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

PATTUIZIONI CONTRATTUALI

Le Condizioni Generali di Assicurazioni e più precisamente le “**Norme che regolano l’assicurazione in generale**” sono da intendersi derogate e/o integrate dalle seguenti pattuizioni:

1. Proroga termini di pagamento premio e decorrenza delle garanzie
2. Proroga termini denuncia sinistri
3. Durata dell'Assicurazione
4. Deroga termini di recesso per sinistro
5. Deroga foro competente e sede arbitrale
6. Esonero denuncia altre assicurazioni
7. Informazione sinistri
8. Coassicurazione e delega
9. Gestione dei sinistri con franchigia
10. Interpretazione della polizza
11. Denuncia di sinistro garanzia RCO
12. Clausola Broker
13. Clausola risolutiva espressa

1. Proroga termini di pagamento premio e decorrenza delle garanzie

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, si precisa che il pagamento della prima rata di premio potrà avvenire entro 30 giorni dalla decorrenza del contratto, senza che ciò impedisca la regolare decorrenza delle garanzie di polizza. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima e della regolazione premio è elevato a 30 giorni.

2. Proroga termini denuncia sinistri

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, il termine per la denuncia dei sinistri s'intende elevato a 15 giorni a decorrere dal giorno in cui l'ufficio competente dell'Ente alla gestione dei contratti assicurativi ne sia venuto a conoscenza.

3. Durata dell'Assicurazione

L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del 31.12.2013 ed efficacia fino alle ore 24 del 31.12.2016 e cesserà automaticamente alla scadenza senza tacita proroga e senza obbligo di disdetta alcuna. Il Contraente si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto ad ogni scadenza annuale, con preavviso di 30 giorni, da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata alla sede della Società. La Società si impegna, su richiesta del Contraente, a prorogare il contratto alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 120 giorni, oltre la scadenza contrattuale.

4. Deroga termini di recesso per sinistro

La Società e il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto a seguito di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo. Tale recesso avrà effetto dalla prima scadenza di rata successiva alla comunicazione di preavviso, che, comunque, non potrà essere inferiore a 60 giorni da detta scadenza.

5. Deroga foro competente e sede arbitrale

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, si conviene tra le parti che il foro competente e la sede arbitrale devono intendersi quelle del luogo di residenza del Contraente.

6. Esonero denuncia altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare altre eventuali assicurazioni in corso o che venissero stipulate dopo l'entrata in vigore del presente contratto.

7. Informazione sinistri

La Società si impegna a fornire dettagliato e preciso resoconto dei sinistri denunciati, liquidati e/o riservati, relativamente al periodo assicurativo intercorso, a seguito di semplice richiesta pervenuta dalla Contraente ed entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.

8. Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate in polizza. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse dopo la firma dell'atto relativo anche da parte della sola Delegataria.

9. Gestione dei sinistri con franchigia / scoperto

La Società si impegna a gestire tutti i sinistri, compresi quelli rientranti nelle franchigie / scoperti contrattuali. Le franchigie / scoperti dovute per i sinistri saranno richieste dalla Società con cadenza semestrale, unendo alla richiesta copia delle quietanze o altra documentazione equipollente attestante l'avvenuto pagamento dei sinistri. Il Contraente provvederà al pagamento dell'importo dovuto entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta della Società.

10. Interpretazione della polizza

Si conviene fra le parti che verrà data interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza; pertanto le condizioni dattiloscritte avranno prevalenza sulle condizioni generali e particolari di assicurazione, prestampate.

11. Denuncia di sinistro garanzia RCO

Il Contraente può denunciare solo i sinistri per i quali abbia ricevuto notifica di inchiesta giudiziaria a norma della legge infortuni, o per i quali abbia ricevuto richiesta di risarcimento. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, deve darne avviso alla Società appena ne riceva notifica. Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione degli infortunati o dei loro aventi diritto, nonché dell'Istituto Assicuratore Infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. del 30 giugno 1965 n.1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria, sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.

12. Clausola Broker

Alla Società di brokeraggio Studio Garulli Insurance Broker S.r.l., con sede a Parma in Borgo Ronchini, 9, è affidata la gestione e l'esecuzione del presente contratto di assicurazione in qualità di broker ai sensi del D.lgs 07.09.2005 nr. 209. Il Contraente e la/le Società si danno pertanto reciprocamente atto che le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto, ivi compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker incaricato e che ogni notizia data o spedita dall'Assicuratore al suddetto Broker e viceversa dovrà essere considerata come eseguita nei confronti del Contraente stesso. La remunerazione del Broker è a carico della/e Società aggiudicataria/e del presente contratto e non costituisce onere aggiuntivo per il Contraente in quanto ricompresa nei costi destinati usualmente dalla/e Società stessa/e alla/e propria/e organizzazione/i. Il Broker ha diritto di trattenersi le commissioni d'intermediazione di cui sopra dai premi di assicurazione, all'atto del pagamento dei medesimi, **nella misura del 10% del premio imponibile.**

13. Clausola risolutiva espressa ex Legge n. 136 del 13.08.2010

In conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 8 e 9, della Legge n° 136 del 13.08.2010, la stazione appaltante, l'appaltatore, la Società assicuratrice e la Ditta di Brokeraggio assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n° 136 del 13.8.2010 con particolare previsione alle disposizioni ivi contenute all'art. 3 comma 8 e 9. Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 c.c. e ss in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge n° 136 del 13.08.2010. La Stazione Appaltante, l'Appaltatore, la Società assicuratrice o la Ditta di Brokeraggio e comunque ogni soggetto ivi connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla legge n. 136 del 13.08.2010, deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, la stazione appaltante e/o l'appaltatore, e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente."

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Le Condizioni Generali di Assicurazioni e più precisamente le “**Norme che regolano l’assicurazione Responsabilità Civile**” sono da intendersi derogate e/o integrate dalle seguenti garanzie aggiuntive e/o particolari:

1. Attività complementari
2. Terzi i dipendenti per danni a loro cose
3. Qualifica di terzi
4. Responsabilità Civile Personale del Legale Rappresentante dell’Ente, di Amministratori, Dipendenti, Preposti e soggetti che collaborano all’attività dell’Ente
5. Committenza auto
6. Affidamento auto
7. Malattie professionali
8. Danni da furto
9. Danni da Incendio
10. Committenza opere
11. Cessione di lavori a Terzi
12. Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o impianti
13. Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, in consegna, custodia e nell’ambito
14. Danni a mezzi sotto carico e scarico
15. Danni da cedimento o franamento del terreno
16. Danni a condutture ed impianti sotterranei
17. Danni da interruzione o sospensione d’attività
18. Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica
19. Manutenzioni ordinarie e straordinarie
20. Attività commerciali e/o terziarie
21. Gestione parcheggi
22. Inquinamento accidentale
23. Responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ex D.lgs 9 aprile 2008, n. 81
24. Responsabilità civile personale ex ex D.lgs 9 aprile 2008, n. 81
25. Organizzazione di manifestazioni
26. Responsabilità civile derivante dalla proprietà, uso e detenzione di apparecchiature ed impianti
27. Estensione al servizio di telelavoro
28. Responsabilità civile ex Legge 30.06.2003 nr. 196
29. Responsabilità civile in relazione all’attività di affidamento di minori
30. Responsabilità civile da smercio
31. Committenza
32. Inserimento scolastico, lavorativo e sociale di tossicodipendenti o di persone inviati dai servizi assistenziali comunali o dai servizi A.S.L.
33. Proprietà ed uso di macchinari
34. Responsabilità civile per danni cagionati a terzi da persone non in dipendenti
35. Danni da avvelenamenti intossicazioni.
36. Danni a cose si sensi degli artt. 1783, 1784, 1785/BIS e 1786

1. Attività complementari

La garanzia viene estesa anche alla responsabilità civile derivante all'Assicurato/Contraente per i rischi sotto elencati, a puro titolo esemplificativo e non limitativo, derivanti da:

- ❑ Parcheggio: esistenza nell'ambito dei fabbricati comunali di spazi per il parcheggio e/o sosta di veicoli; sono compresi i danni ai veicoli di dipendenti e/o di terzi parcheggiati, con esclusione dei danni da incendio, furto e di quelli da mancato uso.
- ❑ Esposizioni in genere: partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands.
- ❑ Servizi sanitari: esistenza di servizi sanitari, prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso all'interno delle strutture del Contraente, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti al servizio.
- ❑ Cartelli pubblicitari, insegne, striscioni: proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati.
- ❑ Mense e punti di ristoro: gestione delle mense e dei punti di ristoro, compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti da dipendenti in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.
- ❑ Organizzazione diretta o tramite terzi di attività dopolavoristiche e ricreative, convegni, congressi, stages e manifestazioni in genere.
- ❑ Partecipazione ed operatività, sia all'interno dell'area dell'Assicurato che presso terzi, dei mezzi di trasporto o di sollevamento, ancorché semoventi, impiegati per le operazioni connesse all'attività svolta dall'Assicurato, esclusi, comunque, i rischi inerenti alla circolazione degli stessi e come tali soggetti all'obbligo dell'assicurazione, di cui alla legge 990/69 e successive modificazioni.
- ❑ Servizio di vigilanza anche se effettuato con guardiani armati e con cani.
- ❑ Proprietà, conduzione e custodia di cani della polizia municipale per danni cagionati a terzi nel corso del loro impiego per ragioni di servizio e/o nella conduzione e custodia nella vita quotidiana. In questo ultimo caso la qualifica di assicurato si intende estesa ad ogni effetto al conduttore e/o affidatario temporaneo dell'animale;
- ❑ Proprietà, organizzazione, conduzione o gestione di colonie, o attività similari, per i figli dei dipendenti;
- ❑ Distributori automatici di bevande e simili:
- ❑ Proprietà e gestione, nell'ambito delle strutture comunali, di distributori automatici di bevande e simili, nonché esistenza di distributori di proprietà di terzi.
- ❑ Trasporto e consegna merci: effettuazione di trasporto e consegna merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico.
- ❑ Squadre antincendio: attività delle squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti dell'assicurato.
- ❑ Magazzini, uffici e depositi: esercizio di magazzini, uffici e depositi, in Italia, purché inerente all'attività dichiarata in polizza.
- ❑ Officine e impianti tecnologici: l'esistenza e la conduzione di officine, impianti tecnologici (con relative condutture aeree e sotterranee), depositi di carburante e colonnine di distribuzione; il tutto con relative pertinenze;
- ❑ Proprietà, gestione, conduzione o utilizzo di parchi e aree, anche con alberi di alto fusto, con accesso da parte del pubblico;
- ❑ Proprietà ed uso di velocipedi e altri mezzi di locomozione similari non soggetti all'assicurazione obbligatoria prevista dalla legislazione vigente;
- ❑ Danni causati da scavo, posa e reinterro di opere ed installazioni in genere ivi compresi i danni da cedimento del terreno, sia se eseguiti dall'assicurato che commissionati da terzi, ma in tale caso limitatamente alla RC della committenza;
- ❑ Danni verificatisi dopo l'esecuzione di lavori, purché derivanti da difetti di installazione di impianti, apparecchiature e/o cose in genere non fabbricati dall'Assicurato stesso, o a difettosa esecuzione di lavori di manutenzione e/o riparazione effettuati direttamente dal Contraente o dai suoi dipendenti o tramite terzi (ma in tal caso il rischio sarà limitato alla sola responsabilità civile della committenza), Questa garanzia vale a condizione che il danno avvenga durante il periodo di

validità del contratto, restano comunque esclusi dall'assicurazione i danni agli impianti e/o attrezzature e/o cose installati, riparati, mantenuti conseguenti a vizio o difetto originario degli stessi.

- ❑ Asili, scuole materne istituti educativi, centri educativi e ricreativi ecc : l'assicurazione si intende estesa ai danni subiti ed arrecati dagli alunni di scuole di ogni ordine e grado, centri educativi e ricreativi (asili comunali, scuole materne comunali, centri estivi ecc.). A tale fine gli alunni sono considerati terzi fra loro;
- ❑ Responsabilità civile personale per danni cagionati a terzi da minori in addestramento presso aziende ed enti, in base a quanto previsto da specifiche convenzioni stipulate tra Contraente e le aziende / enti medesimi. Le garanzie sono operanti a condizione che i danni derivino da azioni o comportamenti colposi conformi alle indicazioni date ai tirocinanti medesimi. L'assicurazione, ferme le limitazioni contrattuali, si intende inoltre estesa alla responsabilità personale dei tirocinanti per danni fisici e materiali involontariamente cagionati a terzi durante lo svolgimento delle mansioni loro affidate. Dalle garanzie si intendono comunque esclusi i danni agli impianti, apparecchiature o cose in genere, utilizzate dai tirocinanti e dai medesimi detenute a qualsiasi titolo per lo svolgimento delle loro mansioni;
- ❑ servizi erogati presso il domicilio dei cittadini/assistiti o comunque fuori sede, con suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati, compreso il servizio di continuità assistenziale ivi compresi i danni "in itinere" al personale e/o collaboratori stessi.
- ❑ operazioni di disinfestazione, anche se eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di prodotti tossici. Tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro col minimo di € 1.500,00, e col massimo risarcimento di € 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
- ❑ Danni provocati a terzi per l'uso di anticrittogamici quando fanno parte della normale manutenzione delle piante, giardini e parchi pubblici.
- ❑ per la responsabilità derivante al Contraente/assicurato dall'organizzazione e gestione di corsi di educazione cinofila, dalla gestione di canili e dal servizio di accalappiacani.

2. Terzi i dipendenti per danni a loro cose

Di comune accordo tra le parti si conviene di considerare terzi i dipendenti tutti dell'Assicurato/Contraente, per danni arrecati a cose di loro proprietà / possesso / detenzione, ecc., giacenti nell'ambito delle attività dell'Ente e causati da fatto dell'Assicurato/Contraente o delle persone delle quali deve rispondere.

3. Qualifica di terzi

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si precisa che è riconosciuta la qualifica di terzi:

- a) ai componenti del Consiglio e/o del Collegio dei Revisori dei Conti del Contraente/Assicurato, escluso il solo rappresentante legale;
- b) ai componenti il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio Sindacale di aziende partecipate, consociate, affiliate ed altre ex art. 2359 del C.C. quando non siano essi stessi responsabili dei danni eventualmente subiti e sempre ché dei medesimi ne debba rispondere la Contraente;
- c) ai coniugi, genitori, figli, fratelli/sorelle, delle persone componenti gli organi aziendali sopra menzionati.;
- d) a coloro che nell'ambito dell'attività dell'Ente, o negli altri luoghi occupati dall'Assicurato, prestino in base ad appalti o contratti anche verbali, servizi sussidiari rispetto all'attività oggetto dell'assicurazione;
- e) ai professionisti ed ai consulenti e tecnici in genere di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio della sua attività, agli agenti di vendita, ai concessionari ed ai depositari, ai dipendenti e collaboratori degli stessi;
- f) agli utenti di servizi di orientamento e formazione scolastica, universitaria e professionale, agli allievi di istituti di istruzione superiore ed universitaria, nonché ai partecipanti a corsi di formazione professionale, stages e simili;
- g) ai titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare ai lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione.

4. Responsabilità Civile Personale

La garanzia assicurativa è estesa alla responsabilità personale per danni corporali e/o danni materiali cagionati nell'ambito delle attività e iniziative riconducibili alla Amministrazione stessa::

a) in capo ai dipendenti, direttori e dirigenti della Amministrazione di ogni livello e ai componenti (anche non dipendenti) dei suoi amministratori, organi e/o Organismi Istituzionali, e comunque ai soggetti del cui operato la Amministrazione si avvale per il proprio funzionamento, svolgimento delle proprie attività, erogazione di pubblici servizi e quant'altro ad essa riconducibile;

b) del personale dell'Ente cui siano attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, nei testi vigenti;

c) dei soggetti:

- impiegati in lavori socialmente utili,
- utenti di attività di carattere sociale promosse o gestite dalla Amministrazione
- partecipanti ai corsi di formazione, perfezionamento, specializzazione, stage e quant'altro assimilabile,
- delle famiglie affidatarie a cui la Amministrazione, direttamente o nell'ambito di iniziative coordinate con altre strutture pubbliche o di assistenza e/o a esse assimilabili, ha affidato minori o soggetti portatori di handicap,

Tutti i soggetti qui assicurati sono anche considerati terzi tra loro.

5. Committenza auto

L'assicurazione prestata con la seguente polizza si intende estesa alla Responsabilità Civile ai sensi di legge (art. 2049 C.C.) attribuibile all'Assicurato nella sua qualità di committente delle persone che, per conto suo, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, semprechè tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da quelli presi o dati in locazione. La garanzia vale anche per i danni subiti dalle persone trasportate. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente o preposto dell'Assicurato munito di regolare patente di abilitazione.

6. Affidamento auto

Premesso che l'Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato stesso dalle somme che questi sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente debba rispondere.

7. Malattie professionali – con retroattività

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL, dalla Magistratura e/o dalla giurisprudenza di legittimità.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta non oltre due anni prima dalla data di effetto dell'assicurazione.

In nessun caso la Società risponderà per le malattie professionali per importi superiori a € **2.500.000,00** per anno assicurativo, con l'intesa che in caso di esaurimento di tale limite, su richiesta dell'Assicurato, la Società potrà reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi.

La garanzia non vale:

- per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto.

8. Danni da furto

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si sono avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e/o ponteggi o altre strutture similari erette e/o impiantate dall'Assicurato. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nel prospetto in calce al capitolato.

9. Danni da Incendio

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione la garanzia comprende i danni a cose/enti di terzi da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nel prospetto in calce al capitolato. Resta convenuto che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "ricorso terzi" la presente estensione opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate dalla suddetta polizza incendio.

10. Committenza opere

Premesso che l'attività dell'Assicurato comporta anche:

- a) l'affidamento a liberi professionisti o l'assunzione diretta dell'attività di direzione dei lavori;
- b) l'affidamento dei lavori di costruzione, installazione, manutenzione ad imprese mediante regolare contratto di appalto; fermo restando che il contratto stesso sarà considerato regolare, ai fini assicurativi, anche quando l'appalto consista in prestazioni di lavoro manuale, di opere e di servizi e/o l'appaltatore impieghi capitali, macchine e/o attrezzature fornite dalla committente;
- c) attività amministrative e di coordinamento dell'opera dei predetti liberi professionisti e delle imprese;

l'assicurazione si intende prestata per la responsabilità civile derivante:

1. all'Assicurato nella sua qualità di committente, per fatti imputabili agli incaricati di assumere l'attività di direzione dei lavori e di responsabilità dei cantieri;
2. all'Assicurato in quanto committente di lavori eseguiti da imprese appaltatrici e subappaltatrici, per l'attività da esse prestate nella realizzazione degli altri lavori di cui alla lettera b);
3. all'Assicurato per danni causati da errori e/o vizi di progettazione e di calcolo effettuati da personale dipendente della Contraente.

11. Cessione di lavori a Terzi

Premesso che l'Assicurato può delegare, appaltare o subappaltare ad altre imprese regolarmente costituite, o ad altre persone, lavori, servizi e/o prestazioni in genere attinenti le proprie attività e/o proprietà, si conviene che, qualora all'Assicurato medesimo, a seguito di sinistro, ne derivasse una responsabilità, anche in via solidale per:

- danni a terzi;
- danni a prestatori d'opera dell'Assicurato, dipendenti e non;
- danni a prestatori d'opera dell'Impresa appaltatrice e/o subappaltatrice o comunque esecutrice dei lavori commissionati e/o ceduti;

la Società, nell'ambito dei massimali stabiliti dalla presente polizza, risponderà dei danni occorsi qualora i soggetti succitati non fossero in grado, per qualsiasi motivo direttamente o indirettamente, totalmente o parzialmente, di farvi fronte.

La Società, nei confronti di questi, manterrà il diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

La garanzia assicurativa è altresì estesa alla responsabilità civile che, ai sensi del comma 910 della legge 296/2006, possa derivare all'assicurato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL

12. Proprietà e/o conduzione di fabbricati , impianti, terreni

L'Assicurazione si estende alla Responsabilità Civile derivante dalla proprietà e/o custodia e/o uso dei fabbricati, impianti, terreni a qualunque titolo e destinazione siano adibiti; degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e cancelli servocomandati. L'Assicurazione comprende i rischi attinenti alle antenne radiotelevisive, agli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, anche tenuti a giardino, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura. L'Assicurazione comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti in economia dall'Assicurato restando inteso che, qualora gli stessi fossero affidati a terzi, la garanzia opera per quanto imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente. La garanzia non comprende i danni derivanti:

- derivanti dall'esercizio di industrie, commerci, arti e professioni svolte da terzi nei fabbricati di proprietà del Contraente/Assicurato, salvo che quest'ultimo sia tenuto a risponderne nella sua qualità di proprietario.
- da stillicidio;
- da rigurgito di fogna.

La garanzia è estesa ai danni da spargimento di acqua e fluidi in genere, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di € 500,00 per ciascun sinistro.

13. Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, in consegna, custodia e nell'ambito

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia comprende i danni:

- a) alle cose di terzi detenute dall'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione (con esclusione di danni alle cose che costituiscono oggetto di strumento di lavoro);
- b) alle cose di terzi trasportate, sollevate, rimorchiate, caricate e/o scaricate dalla grues e da mezzi meccanici di proprietà od in uso all'assicurato (sono esclusi dalla garanzia i danni da mancato uso della cosa danneggiata).
- c) i danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione.

Sono altresì comprese in garanzia i danni alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione di lavori nonché agli ambienti stessi in cui i lavori si eseguono.

Sono esclusi i danni resi necessari per l'esecuzione dei lavori e i guasti alle cose in lavorazione e alle parti direttamente oggetto della lavorazione stessa.

La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nel prospetto in calce al capitolato.

14. Danni a mezzi sotto carico e scarico

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto di Terzi sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nel prospetto in calce al capitolato.

15. Danni da cedimento o franamento del terreno

A parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, la garanzia comprende, nei limiti indicati nel prospetto in calce al presente capitolato, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno , alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto muratura o altre tecniche sostitutive. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nel prospetto in calce al capitolato.

16. Danni a condutture ed impianti sotterranei

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nel prospetto in calce al capitolato.

17. Danni da interruzione o sospensione d'attività

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nel prospetto in calce al capitolato.

18. Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti da mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale, di strutture o attrezzature, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con le attività formanti oggetto dell'assicurazione.

19. Manutenzioni ordinarie e straordinarie

La garanzia comprende anche l'esercizio dell'attività di manutenzioni ordinarie e straordinarie di strade, segnaletica e impianti semaforici, rete fognaria, attrezzature sportive, ricreative e/o del tempo libero nonché altri impianti o strutture in genere rientranti tra le competenze del Contraente, ivi compresi i danni alle condutture e agli impianti sotterranei di terzi e quelli ad essi conseguenti.

20. Attività commerciali e/o terziarie

La garanzia comprende anche l'esercizio e/o la gestione di attività commerciali e/o di terziario, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: farmacie, trasporti pubblici, trasporti funebri, pubbliche affissioni: punti di ristori, distribuzione di alimenti e bevande, compresa la responsabilità civile derivante dalla somministrazione e vendita dei medesimi.

21. Gestione parcheggi

La garanzia comprende l'esercizio e/o la gestione di parcheggi custoditi. Sono comunque esclusi i danni da furto, da incendio ed alle cose trasportate sui veicoli. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nel prospetto in calce al capitolato.

22. Inquinamento accidentale

La garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro col minimo di € 2.500,00, e col massimo risarcimento di € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

La garanzia prestata in base alla presente estensione comprende anche il risarcimento delle spese sostenute per gli obblighi di legge dall'Assicurato per neutralizzare limitare od annullare le conseguenze di un inquinamento dell'ambiente cagionato da uno degli eventi per il quale è operativa la presente estensione. Per tali spese la garanzia è prestata, fermo il limite del massimale per sinistro stabilito, fino alla concorrenza del 5% di detto massimale.

23. Responsabilità civile derivante dal Codice della Sicurezza sul Lavoro

La garanzia si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché alle norme di cui al D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

24. Responsabilità civile personale ex Codice della Sicurezza sul Lavoro

La garanzia si estende alla responsabilità civile personale derivante al:

- Responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi della legislazione vigente (D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.);

- Responsabile dei lavori e dal coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione delle opere ai sensi della legislazione vigente (D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'Assicurato stesso;

Tale estensione di garanzia vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'Assicurato o dai suoi dipendenti a favore dell'Assicurato stesso, ed opera con espressa rinuncia alla rivalsa da parte della Società nei confronti degli stessi.

25. Organizzazione di manifestazioni

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante dall'organizzazione, gestione o partecipazione all'organizzazione e/o gestione di spettacoli e di altre manifestazioni di carattere ricreativo, sportivo, politico, culturale, artistico o ambientale, comunque comportanti la presenza di pubblico e che si svolgano sia presso appositi impianti, anche non appartenenti all'Assicurato, sia all'aperto. Per i danni fisici subiti dagli artisti e dagli orchestrali, la garanzia prevista dalla presente clausola sarà operante solo in caso di lesioni previste dall'art. 583 del C.P. Sono compresi nelle garanzie i danni a locali, arredi, impianti, attrezzature e strutture in genere (esclusi i manti erbosi) dei luoghi sede delle manifestazioni, nei limiti e con le franchigie indicate. E' esclusa la Responsabilità Civile per fuochi artificiali. La garanzia comprende, altresì, l'organizzazione di escursioni e visite libere o guidate.

26. Responsabilità civile derivante dalla proprietà, uso e detenzione di apparecchiature ed impianti

La garanzia comprende la responsabilità civile che può derivare all'Assicurato dalla proprietà, uso e detenzione a qualsiasi titolo, di tutti i macchinari, impianti, attrezzature attinenti all'attività dell'Assicurato che la tecnica inerente l'attività svolta, insegna e consiglia di usare e che l'Assicurato ritenga adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, impianti, attrezzature, sono messi a disposizione di terzi o da terzi.

27. Estensione al servizio di telelavoro

La garanzia si intende estesa anche la personale che presta servizio con il sistema denominato "telelavoro"

28. Responsabilità civile ex Legge 30.06.2003 nr. 196

La garanzia si intende prestata anche per le attività, rischi e responsabilità derivanti agli Assicurati ai sensi di quanto previsto dalla Legge 30.06.2003 nr. 196 e successive modifiche ed integrazioni (Tutela delle persone e d'altri soggetti rispetto al trattamenti dei dati personali) ed in particolare per la funzione di responsabile designato secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge medesima.

29. Responsabilità civile in relazione all'attività di affidamento di minori

La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile che può derivare al Contraente/Assicurato in relazione all'attività di affidamento di minori. Sono considerati terzi i minori in affidamento, e le famiglie affidatarie. L'assicurazione è operante anche durante le fasi preliminari all'affido, nonché nei casi di affidamento parziale e temporaneo, ovvero limitato a giornate e/o fasce orarie, il tutto purché documentato dal Contraente.

30. Responsabilità civile da smercio

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere compresi farmaceutici ed i galenici. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari e farmaceutici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

31. Committenza

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente, ai sensi dell'articolo 2049 del c.c., di incarichi e lavori eseguiti da terzi.

32. Inserimento scolastico, lavorativo e sociale di tossicodipendenti o di persone inviati dai servizi assistenziali comunali o dai servizi A.S.L.

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Ente Contraente dalla gestione di iniziative di inserimento scolastico, lavorativo o sociale di tossicodipendenti o altre persone inviate dai servizi assistenziali comunali o dai servizi della A.S.L.

33. Proprietà ed uso di macchinari

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e dall'uso di macchine semoventi e strumenti similari (macchine operatrici, gru, bracci idraulici installati su veicoli e simili mezzi, pedane mobili di sollevamento installate su veicoli ecc) impiegati per operazioni connesse con l'attività svolta dall'Assicurato, esclusi comunque i rischi inerenti alla circolazione degli stessi e, come tali soggetti all'obbligo di assicurazione di legge come previsto dall'ordinamento vigente.

34. Responsabilità civile per danni cagionati a terzi da persone non in dipendenti

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato/contraente, per i danni cagionati a terzi da persone che, pur non essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato/Contraente, prestino per lo stesso la propria attività.

Si intendono peraltro compresi tutti i soggetti che svolgano lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sulla base di appositi atti convenzionali sottoscritti dal Contraente

35. Danni da avvelenamenti intossicazioni.

La garanzia si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per i danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant'altro di simile, causati dalle cose prodotte nelle proprie cucine e somministrate a clienti / ospiti ed imputabili a:

- vizio originario del prodotto ed a cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza (fatto salvo il caso di dolo), per i generi alimentari di produzione propria;
- cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza (fatto salvo il caso di dolo), negli altri casi.

La garanzia è operante a condizione che la somministrazione sia avvenuta durante il periodo di validità dell'assicurazione e il danno si sia verificato entro sei mesi dalla somministrazione, ma non oltre la data di scadenza della presente polizza.

36. Danni a cose ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785/BIS e 1786

Limitatamente ai servizi ove esista servizio di guardaroba custodito o sia prescritto agli utenti l'obbligo di deposito di indumenti e/o cose (teatri, sale di spettacolo, musei, biblioteche, etc.) nonché relativamente alle strutture di servizio del Contraente (asili, scuole, colonie, case di soggiorno, case protette, ambulatori ed altre simili anche se qui non menzionate) l'assicurazione è estesa ai danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate, anche derivanti da incendio e furto, dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere, ai sensi dei sopra richiamati articoli del codice civile. Dall'anzidetta estensione sono in ogni caso esclusi: denaro, marche e valori bollati, titoli di credito, oggetti preziosi (pietre e metalli), veicoli e loro contenuto. La presente garanzia è prestata, in deroga ad ogni diversa previsione dell'assicurazione, con i limiti e le franchigie indicate nel prospetto in calce al capitolato.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Le condizioni di assicurazione sono da intendersi derogate e/o integrate dalle seguenti condizioni particolari:

1. Inesatta interpretazione norme di Legge
2. Colpa grave
3. Buona fede
4. Rivalsa
5. Gestione vertenze dei danni
6. Franchigia per danni a cose

1. Inesatta interpretazione norme di Legge

L'assicurazione di Responsabilità Civile verso i prestatori d'opera conserva la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi derivanti dalle assicurazioni di legge purché ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia, anche nel caso di colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere, con la sola esclusione del dolo.

2. Colpa grave

A parziale deroga delle C.G.A. la Società è obbligata anche se il sinistro è stato cagionato con colpa grave dell'Assicurato, Contraente e loro rappresentanti legali, nonché determinato da dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

3. Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che importino un premio maggiore, di richiedere tale maggiore premio dalla data in cui dette circostanze aggravanti si sono verificate.

4. Rinuncia alla rivalsa

La Società assicuratrice rinuncia al diritto di rivalsa spettante per legge nei confronti del responsabile del sinistro, quando questi sia:

- Socio del Contraente/Assicurato, Ente o Società collegata o partecipata, loro rappresentanti legali, dipendenti e/o preposti;
 - Amministratori, dipendenti e/o preposti della Contraente e dei Soci del Contraente/Assicurato;
- salvo che l'Ente non intenda procedere esso stesso nell'azione di rivalsa, ed escluso comunque il caso di dolo.

5. Gestione vertenze dei danni

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, la Società si impegna ad assumere la gestione del danno a nome dell'Assicurato, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando ove occorra, legali e tecnici in accordo con l'Assicurato stesso fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso.

6. Franchigia per ogni evento

Per i danni a cose è operante una franchigia fissa di € 1.000,00 per sinistro, salvo le diverse e maggiori franchigie previste ed operanti.

FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI D'INDENNIZZO

EVENTO / GARANZIE	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Danno biologico sez. RCO	5.000,00 s	==	<i>massimale assicurato</i>
Malattie professionali	5.000,00 s	==	2.500.000,00 s
Affidamento auto	2.500,00 s	==	750.000,00 s/a
Committenza auto	2.500,00 s	==	750.000,00 s/a
Danni da furto	1.000,00 s	==	150.000,00 s/a
Danni da incendio	==	10% min. 2.500,00 max. 10.000,00	750.000,00 s/a
RC proprietà / conduzione fabbricati danni da acqua e fluidi	500,00	==	1.000.000,00 s
Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate e/o nell'ambito	500,00	==	100.000,00 s
Danni a mezzi sotto carico e scarico	500,00	==	50.000,00 s
Danni da cedimento o franamento del terreno	==	10% min. 1.500,00	50.000,00 s/a
Danni a condutture ed impianti sotterranei	500,00 s	==	50.000,00 s/a
Danni da interruzione o sospensione di attività	==	10% min. 2.500,00 max. 25.000,00	1.500.000,00 s/a
Gestione parcheggi	500,00 s	==	150.000,00 s/a
Inquinamento accidentale	==	10% min. 2.500,00	500.000,00 s/a
Inquinamento accidentale spese di neutralizzazione	==	10% min. 2.500,00	25.000,00 s/a
RC lege 196/2003	1.500,00 s	==	100.000,00 s/a
Intossicazioni, avvelenamenti	1.000,00 s	==	1.500.000,00 s/a
RC operazioni disinfestazione	==	10% min. 2.500,00	250.000,00 s/a
RC art. 1783 e successivi	250,00 per sinistro	==	5.000,00 S 2.500,00 per danneggiato
Per ogni evento non diversamente previsto	1.000,00	==	<i>massimale assicurato</i>

Si conviene che nel caso di contemporanea applicabilità di più franchigie e/o scoperti, verrà applicata quale unica detrazione la maggiore tra le detrazioni così applicate.

s : limite di indennizzo per sinistro

s/a : limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo

INFORMAZIONE SULLO STATO DEI SINISTRI

Rischio assicurato dal	29.02.2008
Periodo di osservazione	29.02.2008 al 24.09.2013
Precedente assicuratore	Assitalia Ass.ni

Data evento	Evento	Descrizione evento	Stato	Importo a riserva	Importo liquidato
24/05/2008	RCT	Caduta accidentale	Senza seguito		
06/05/2009	RCT	Caduta da ciclette	Senza seguito		
17/01/2012	RCT	Caduta da bracciolo poltrona	Riservato	€ 4.000,00	
18/09/2012	RCT	Caduta accidentale	Riservato	€ 3.000,00	

€ 7.000,00 € 0,00